

**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

XIII LEGISLATURA



IL RUOLO "POLITICO" DEL PRESIDENTE DELL'ARS

di
Ignazio La Lumia

**Servizio per i rapporti istituzionali nazionali,
extracomunitari e sedi decentrate**

Palermo, 4 maggio 2006

IL RUOLO “POLITICO” DEL PRESIDENTE DELL’ARS

di Ignazio La Lumia*

Il costituzionalista Stefano Ceccanti, nell’editoriale “Camera e Senato pari non sono” pubblicato su “L’Unità” del 22 aprile 2006, si sofferma sul differente “peso politico” che i Presidenti di Camera e Senato hanno nella conduzione dei lavori delle rispettive assemblee.

Dall’esame degli articoli 23 e 24 del Regolamento della Camera (i quali stabiliscono che, qualora il programma dei lavori parlamentari ed il conseguente calendario attuativo non vengano approvati con il consenso dei Capigruppo *“la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera”*, spetta al Presidente predisporre programma e calendario, che divengono definitivi con la semplice comunicazione all’Aula) giunge ad affermare che il Presidente della Camera dispone di *“poteri decisivi per l’attuazione del programma”*, con la logica conseguenza che, sino a quando il Regolamento di Montecitorio non verrà modificato, *“il Presidente, figura dominante della programmazione, deve essere un esponente di primo piano tra i vincitori perché impersona il comitato direttivo della maggioranza”*.

Lo stesso ragionamento -osserva poi- non si può fare per il Presidente del Senato, perché l’articolo 54 del Regolamento di Palazzo Madama, nel caso di disaccordo sull’agenda dei lavori in seno alla Conferenza dei Capigruppo, *“affida in ultima analisi alla maggioranza dell’Assemblea la decisione sulla programmazione”*.

Infatti, così recita il suddetto articolo:

“Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l’accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispose uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all’Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l’Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.

Come si vede, dunque, esiste una sostanziale diversità dei ruoli dei due Presidenti.

Nel primo caso (Camera), il Presidente svolge una vera e propria funzione di supplenza, assumendosi direttamente la responsabilità (sia pure a titolo provvisorio) di organizzare i lavori parlamentari, a fronte di una situazione di stallo determinata dalla mancata intesa tra i Capigruppo; nel secondo caso (Senato), il Presidente si limita, invece, ad esercitare un'attività preparatoria (di tipo "referente", possiamo dire), demandando, in buona sostanza, all'Assemblea il compito di decidere sullo schema dei lavori.

A questo punto, sorge naturale la domanda: la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana a quale dei due modelli si ispira? Dalla lettura degli articoli 98 quater.1 e 98 quinquies del Regolamento interno dell'ARS si ricava l'impressione che si sia voluto optare per un sistema "misto".

Infatti, in ordine al programma dei lavori, qualora la Conferenza dei Capigruppo non sia riuscita ad approvarlo, compete all'Aula pronunciarsi, con voto per alzata e seduta, sugli schemi di programma dei lavori che risultano essere stati presentati; mentre, relativamente al calendario dei lavori, spetta al Presidente dell'ARS, dinanzi al nulla di fatto emerso nella riunione dei Capigruppo, predisporre un calendario provvisorio dei lavori per una settimana, il quale diviene impegnativo, sia per l'Assemblea che per le Commissioni legislative, con la formale comunicazione all'Aula.

Dunque, il Presidente dell'ARS svolge, nel primo caso, il ruolo di "*nuncius*" (comunica all'Aula i progetti esistenti e invita l'Assemblea a votare in merito); mentre, nel secondo caso, agisce in via surrogatoria (con precisi limiti temporali, sulla base delle indicazioni formulate nella Conferenza dei Capigruppo, e nel rispetto dei diritti dell'opposizione) per assicurare l'ordinario prosieguo dell'attività parlamentare, nelle more che il clima complessivo si rassereni.

Stando così le cose, a nostro avviso, l'incisività del ruolo del Presidente dell'ARS nella dinamica politico-parlamentare, la si può ricavare da altri elementi; in primo luogo, dal potere di giudicare sulla ricevibilità dei testi (art. 7, comma 2, reg. int. ARS; manca un'analogia

disposizione nel regolamento della Camera, che è invece presente in quello del Senato).

Ci riferiamo, in particolare, all'ampia discrezionalità (“decide inappellabilmente” recita la norma) di cui egli dispone nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti presentati ai c.d. disegni di legge “*omnibus*” o “calderone” (art.111, comma 2, reg. int. ARS).

A ciò aggiungasi che, negli ultimi anni, è cresciuto il potere presidenziale di esternazione, ossia di manifestare orientamenti nel dibattito politico *tout court*.

Va da sé, comunque, che l'autorevolezza (e, quindi, la capacità di essere ascoltato) di un Presidente di Assemblea Parlamentare è tanto maggiore quanto più egli saprà far uso dei suoi poteri con senso di equilibrio e spirito di imparzialità, nella considerazione che su di lui grava la responsabilità di garantire il buon funzionamento dell'organo legislativo e di tutelare i diritti e le prerogative dell'intera rappresentanza politica nell'ambito dell'indirizzo governativo di maggioranza.

*Direttore dell'ARS per i rapporti istituzionali